

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 876)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 10 dicembre 1959 (V. Stampato n. 1679)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

**col Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 DICEMBRE 1959

**Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti  
verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli

articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

#### Art. 2.

Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere *h*) ed *i*), della

legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purchè l'Ufficio del Genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'articolo 1.

#### Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle calamità predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542.

#### Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

#### Art. 5.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-1961 e 1961-62.

#### Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sulle cifre, di cui all'articolo 5, già nel primo anno di applicazione della presente legge.

#### Art. 7.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000.

Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.950.000.000.

Il limite di spesa di lire 1.580.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 1.830.000.000.

Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, in ragione del 50 per cento del loro ammontare.

#### Art. 8.

All'onere di lire 2.500.000.000 relativo all'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.